

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | MARZO 2026



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SEZ. MISURE DI PREVENZIONE, DEC. 19 DICEMBRE 2025 N. 15

Deve essere rigettata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, quando dalle complessive emergenze documentali e dagli elementi fattuali allegati non può essere effettuata una prognosi di attuale pericolosità sociale del proposto. Difatti, il Tribunale evidenziava come tutte le condotte che occasionavano il deferimento in stato di libertà del proposto risultavano contestualizzate in massima parte tra gli anni 2007 e 2017, salvo, da ultimo, l'arresto in flagranza intervenuto nell'anno 2021, comunque a distanza di circa quattro anni dalla presente decisione. Inoltre, dalla documentazione reddituale in atti emergeva che il soggetto, negli anni, prestava attività lavorativa, seppur saltuariamente, considerato l'intervento di periodi di detenzione. Per quanto concerne il pregresso, il Collegio evidenziava la vocazione lucrogenetica dei reati - detenzione e cessione di sostanze stupefacenti - suscettibili di ingenerare profitti illeciti destinati, almeno in parte, seppur in misura eventualmente non esclusiva, al sostentamento del proposto, soggetto tossicodipendente. Il Tribunale, pertanto, sottolineava l'esito positivo del programma terapeutico preordinato alla gestione delle problematiche di tossicodipendenza a cui il proposto decideva di aderire.

2

TRIBUNALE DI PERUGIA, SEZ. MISURE DI PREVENZIONE, DEC. 22 DICEMBRE 2025 N. 3

Ricorrono i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale ex art. 4 lett. c) in relazione all'art. 1 lett. b) e c) del D.L.vo n. 159/2011 nel caso in cui si accerti che il prevenuto è soggetto dedito alla commissione di reati a vocazione lucro/genetica i quali per la loro frequenza pongono in pericolo la sicurezza pubblica e da cui lo stesso trae proventi che costituiscono la principale fonte di guadagno. Nel caso di specie il Tribunale applicava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale al prevenuto in quanto, dall'analisi del curriculum vitae dello stesso, del certificato penale e del certificato dei carichi pendenti emergevano una pluralità di segnalazioni di polizia, di condanne e di procedimenti penali a suo carico, prevalentemente per delitti contro il patrimonio. Inoltre il prevenuto era stato più volte controllato dalle forze dell'ordine mentre si accompagnava a soggetti gravati da pregiudizi di polizia per delitti contro il patrimonio e dagli accertamenti patrimoniali svolti sul suo conto emergeva che costui non aveva svolto alcuna attività lavorativa e che era dedito al consumo di sostanze alcoliche. Per tali ragioni sussistevano tutti gli elementi di fatto idonei a fondare il giudizio di pericolosità in termini di concretezza e attualità che giustificavano l'applicazione della misura di prevenzione personale.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 11 FEBBRAIO 2026 N. 705

Risponde del reato di malversazioni di erogazioni pubbliche l'imputato che in qualità di rappresentante pro tempore di una società distraffa dalla destinazione per cui sono erogati finanziamenti ottenuti da un ente erogatore sulla base di fondi europei PNRR e finalizzati allo sviluppo di investimenti digitali volti a promuovere la sostenibilità e la competitività sui mercati internazionali. Nel caso di specie il Tribunale condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 316 bis c.p. c.p. il quale aveva percepito in finanziamento da una società destinata ad erogare sostegni economici del PNRR, tuttavia dalla documentazione contabile relativa alla società di cui era rappresentante risultava che i finanziamenti non erano confluiti sul conto corrente a ciò dedicato ma erano stati girati sul conto appartenente sia alla società di cui l'imputato era il legale rappresentante sia sul proprio conto corrente; somme che non potevano essere prelevate o girate su altri conti. Peraltro tutto il denaro erogato dalla società erogatrice era sparito senza che il progetto per il quale il finanziamento era stato erogato fosse realizzato essendo la società già al momento della richiesta dei finanziamenti irrimediabilmente in crisi e non in grado di adempiere alla sua realizzazione.

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 11 NOVEMBRE 2025 N. 654

Non può essere pronunciata sentenza di condanna per il delitto di turbata libertà degli incanti nei confronti dell'imputato che in qualità di amministratore unico di una srl dopo essersi aggiudicato il lotto di un locale a uso negoziale offrendo una somma e impegnandosi a versare il saldo non aveva rispettato il termine per la scadenza del versamento del saldo facendo decadere l'aggiudicazione per poi presentare una nuova offerta superiore all'offerta minima nonostante la società partecipante fosse inattiva. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva l'imputato dal delitto di cui all'art. 353 c.p. in quanto non poteva ritenersi fraudolenta la condotta da questo posta in essere di differimento della procedura esecutiva di acquisizione di un immobile messo in vendita all'asta e di presentazione di una nuova offerta considerato che siffatte condotte non erano state commesse per fini puramente dilatori ma per altre ragioni. Inoltre non poteva rilevare quale condotta fraudolenta la presentazione dell'offerta avanzata dalla società ormai inattiva e il fatto che il prezzo offerto fosse rimasto impagato, trattandosi di evenienza tutt'altro che infrequente nelle procedure esecutive che per sopravvenute difficoltà più o meno prevedibili, resti priva di seguito.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

5

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 29 DICEMBRE 2025 N. 711

Deve trovare accoglimento il motivo di gravame mediante il quale si è instato per la riqualificazione del tentato-omicidio nel differente - e meno grave - reato di lesioni aggravate, in quanto - come emerge dal Referto di Pronto soccorso e da quanto precisato dal teste, medico redigente il Referto di dimissioni della persona offesa - lo stato clinico della vittima, seppur interessata da una ferita da arma bianca nella zona parasternale sinistra, era sin da subito apparso agli occhi dei Sanitari siccome non implicante alcun pericolo di vita.

Orbene, nel caso in esame, la Corte evidenziava come in assenza di uno specifico accertamento medico-legale - eventualmente svolto nelle forme della perizia o anche della consulenza tecnica, non rinvenibile in atti - quanto emergeva dal Referto di Pronto soccorso, nonché dall'esame della Lettera di dimissioni e dalla deposizione del Medico redigente militava nel senso della riqualificazione giuridica del fatto di reato. Difatti, sottolineava il Collegio, che già dal primo esame del Referto di Pronto soccorso emergevano almeno due risultanze che deponevano per l'assenza di un concreto pericolo di vita della Paziente sin dal primo momento del suo giungere in ospedale: l'assenza di pneumotorace e la refertazione clinica non-riservata. Ebbene, sottolineava la Corte, che se le "bolle aeree" avessero interessato non soltanto i "tessuti molli del torace" ma anche la cavità pleurica - dando così luogo ad un serio pericolo per la corretta funzionalità polmonare - di certo la prognosi sarebbe stata redatta dai Sanitari con "riserva" della successiva evoluzione clinica. Quanto all'animus del soggetto agente, il Collegio evidenziava che la persona portatrice di un'effettiva intenzionalità omicidiaria non si "accontenta" certo di colpire con un solo fendente la vittima - a cui non era conseguita nemmeno, nel caso di specie, la perdita di coscienza della persona offesa - ma si accanisce sulla stessa fino a determinarne l'exitus. Il Collegio proseguiva affermando che se ciò non era - per fortuna - avvenuto, era soltanto perché il movente dell'imputato, in quella particolare contingenza, era stato soltanto quello di ferire la ragazza con un'azione di tipo dimostrativo a valenza minatoria, ma non quello di protrarre l'iniziativa lesiva sino alle più drammatiche conseguenze. Per tali ragioni la Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, riqualificava il delitto di cui agli artt. 56 e 575 c.p. nel diverso reato ex artt. 582 e 585 c.p. - con la già ritenuta continuazione e considerato più grave il delitto di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p., su cui già si era formato il giudicato - e per l'effetto rideterminava il quantum di pena.